




Camera di Commercio
Bergamo

CAMERA ARBITRALE

Camera arbitrale di Bergamo

Statuto e Regolamento arbitrale



INDICE

STATUTO	4
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE	4
ART. 2 - FUNZIONI	4
ART. 3 - FACOLTÀ E POTERI	4
3.1 - CLAUSOLE COMPROMISSORIE	4
3.2 - ELENCO DEGLI ARBITRI	4
ART. 4 - PATRIMONIO	5
ART. 5 - ORGANI	5
ART. 6 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....	5
ART. 7 - CONSIGLIO ARBITRALE - COMPOSIZIONE E DURATA	5
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE	6
ART. 9 - CONSIGLIO ARBITRALE - RIUNIONI E DELIBERAZIONI	7
ART. 10 - SEGRETERIA.....	7
ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
ART. 12 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI.....	7
ART. 13 - DURATA DELLA CAMERA ARBITRALE. ESTINZIONE	8
ART. 14 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO	8
ART. 15 - NORME FINALI	8
REGOLAMENTO	9
PREMESSA – GLI ORGANI	9
LA CAMERA ARBITRALE	9
IL CONSIGLIO ARBITRALE.....	9
LA SEGRETERIA	9
L’INIZIO DEL PROCEDIMENTO	10
ARTICOLO 1 - CONVENZIONE D’ARBITRATO	10
ARTICOLO 2 - DOMANDA DI ARBITRATO	10
ARTICOLO 3 - RISPOSTA DEL CONVENUTO	11
ARTICOLO 4 - FONDO A COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO	12
L’ORGANO ARBITRALE	12
ARTICOLO 5 - NOMINA.....	12
ARTICOLO 6 - ARBITRATO SOCIETARIO	13
ARTICOLO 7 - ELENCO DEGLI ARBITRI	13
ARTICOLO 8 - REQUISITI DEGLI ARBITRI.....	14
ARTICOLO 9 - ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI ARBITRI	14
ARTICOLO 10 - RICUSAZIONE E RINUNCIA DEGLI ARBITRI	14
ARTICOLO 11 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI	15
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE	15
ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA	15
ARTICOLO 13 - COMPETENZA ARBITRALE	16
ARTICOLO 14 - CONNESSIONE DI CONTROVERSIE	16
ARTICOLO 15 - SEDE DELL’ARBITRATO	16
ARTICOLO 16 - REGOLE PROCEDURALI	16
ARTICOLO 17 - TRANSAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO	17

ARTICOLO 18 - ISTRUZIONE PROBATORIA	18
ARTICOLO 19 - UDIENZE E VERBALI.....	18
IL LODO ARBITRALE	19
ARTICOLO 20 - FORMA DEL LODO.....	19
ARTICOLO 21 - CONTENUTO DEL LODO	19
ARTICOLO 22 - TERMINI PER LA DECISIONE.....	19
ARTICOLO 23 - TERMINE DI DEPOSITO DEL LODO	20
ARTICOLO 24 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO	20
ARTICOLO 25 - CORREZIONE DEL LODO	20
LE SPESE DI PROCEDIMENTO	20
ARTICOLO 26 - SPESE DI PROCEDIMENTO PER I SERVIZI ARBITRALI CAMERALI.....	20
ARTICOLO 27 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI REGISTRAZIONE E DELLE SPESE AMMINISTRATIVE PER I SERVIZI ARBITRALI CAMERALI	21
DISPOSIZIONI GENERALI	22
ARTICOLO 28 - COMUNICAZIONI E TERMINI	22
ARTICOLO 29 - DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DELLE PARTI	22
ARTICOLO 30 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	23
ARTICOLO 31 - REGOLA GENERALE	23
ALLEGATO	24
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA.....	24
MODELLI DI CONVENZIONI D'ARBITRATO: CLAUSOLE E COMPROMESSI.....	25
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRO UNICO	25
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRO UNICO CON TENTATIVO DI CONCILIAZIONE	25
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE	25
CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA	25
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA	26
CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE	26
COMPROMESSO ARBITRALE	26
CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO	28
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO.....	28
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE	28
ART. 3 - COMPETENZA.....	28
ART. 4 - DISPONIBILITA'	28
ART. 5 - IMPARZIALITA'	28
ART. 6 - INDIPENDENZA.....	28
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA	28
ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	29
ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI	29
ART. 10 - TRANSAZIONE	29
ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO	29
ART. 12 - SPESE	29
ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO	29
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DI DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DA PARTE DELL'ARBITRO	30
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003	30

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

E' istituita presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo la Camera Arbitrale, denominata "Camera Arbitrale di Bergamo", la quale presta la sua opera per la definizione di controversie mediante l'istituto arbitrale attraverso i seguenti procedimenti:

arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio, perizia contrattuale.

Essa non decide direttamente le controversie, ma attraverso i suoi organi amministra i procedimenti in conformità al Regolamento Arbitrale.

ART. 2 - FUNZIONI

Funzione della Camera Arbitrale è la composizione di controversie attraverso l'organizzazione di servizi di cui all'art. 1.

La Camera Arbitrale esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) sviluppo e perfezionamento delle procedure di arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale e conciliazione nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi;
- b) diffusione delle procedure arbitrali anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca, in funzione della composizione della controversia in materia commerciale, sia nazionale che internazionale;
- c) organizzazione e promozione di convegni, incontri, tavole rotonde e azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
- d) organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 3 - FACOLTÀ E POTERI

3.1 - Clausole compromissorie

La Camera Arbitrale, anche in base alle indicazioni della Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, e a quelle provenienti dagli operatori e utenti, nonché dalle associazioni di categoria, può predisporre clausole compromissorie e compromissio-tipo, anche per particolari rapporti o specifici settori economici e commerciali.

3.2 - Elenco degli arbitri

Le parti scelgono gli arbitri liberamente.

La Camera Arbitrale, tenuto conto delle indicazioni della Camera di Commercio di Bergamo, può procedere alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco degli arbitri, nell'ambito del quale effettuare la nomina nei casi previsti dal Regolamento.

Se gli arbitri scelti dalle parti sono professionisti iscritti in Albi professionali, la relativa iscrizione dovrà risultare da almeno un triennio.

ART. 4 - PATRIMONIO

Le entrate della Camera Arbitrale sono costituite da:

- a) proventi derivanti dai servizi arbitrali prestati;
- b) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio di Bergamo;
- c) altri contributi.

ART. 5 - ORGANI

Sono organi della Camera Arbitrale:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente
- b) il Consiglio Arbitrale
- c) la Segreteria.

ART. 6 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Arbitrale nomina nel suo ambito il Presidente e il Vice Presidente.

Il Vice Presidente esercita le funzioni presidenziali in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni presidenziali sono esercitate dal consigliere più anziano.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e processuale della Camera Arbitrale;
- b) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- c) convoca e presiede il Consiglio Arbitrale;
- d) in caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, salvo ratifica del detto organo nella prima riunione successiva;
- e) esercita tutte le altre funzioni a lui attribuite nel presente Statuto e nel Regolamento Arbitrale.

ART. 7 - CONSIGLIO ARBITRALE - COMPOSIZIONE E DURATA

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente, dal Segretario e da sei membri tutti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Bergamo per un triennio e riconfermabili.

Ne fa parte di diritto con funzione di Consigliere Segretario l'Avvocato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo.

I membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza in campo giuridico o economico o commerciale e con anzianità di iscrizione all'Albo professionale di almeno un quinquennio, per i professionisti di cui ai seguenti punti a) b) c) e sono nominati:

- a) uno su proposta dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo;
- b) uno su proposta dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bergamo;
- c) uno su proposta congiunta dell'Ordine degli Ingegneri, dell'Ordine degli Architetti e del Collegio dei Geometri di Bergamo;

- d) uno scelto tra i docenti universitari in materie giuridico-economiche;
- e) uno scelto tra i magistrati a riposo;
- f) due nominati direttamente dalla Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo in rappresentanza dei vari settori.

Qualora non pervengano entro il termine di 60 giorni le proposte di cui alle lettere a) b) c), la Giunta provvederà direttamente alla nomina, indipendentemente dall'appartenenza del componente nominando agli Albi professionali di cui al precedente comma.

I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri o conciliatori nei procedimenti arbitrali instaurati presso la Camera Arbitrale.

Il componente del Consiglio Arbitrale decade dall'incarico qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, interdetto dai pubblici uffici oppure condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta della Camera di Commercio che provvede alla nomina del sostituto: questo rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Arbitrale.

Per le funzioni di arbitrato internazionale il Consiglio Arbitrale può essere integrato da 2 membri stranieri, sempre nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, fra persone di provata esperienza nel campo delle procedure arbitrali, ovvero tra esperti di materie giuridiche, economiche, commerciali o altre discipline tecniche, comunque connesse alle attività della Camera Arbitrale. I membri stranieri sono nominati indipendentemente dal possesso dei requisiti predetti.

ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati dal Regolamento della Camera Arbitrale.

In particolare:

- nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento Arbitrale e provvede alla sostituzione e ricusazione degli stessi;
- predispone le clausole compromissorie e i compromessi tipo di cui all'art. 3.1;
- propone al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche del presente Statuto e del Regolamento Arbitrale e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte o suggerimenti e pareri relativamente a richieste a esso indirizzate dalla Giunta della Camera di Commercio in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali;
- esprime pareri in ordine alle proposte di convenzioni con altri Enti od Istituti in materia arbitrale, nonché sulle modifiche statutarie;
- determina le spese del procedimento;
- decide sui reclami contro la liquidazione delle spese del procedimento;
- conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;

- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispone, per utilizzazione esclusivamente interna, l'elenco di arbitri di cui all'art. 3.2, e provvede al suo aggiornamento.

ART. 9 - CONSIGLIO ARBITRALE - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Arbitrale è convocato dal Presidente; esso si riunisce in ogni caso almeno due volte l'anno.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di quattro componenti. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - SEGRETERIA

La Segreteria svolge la sua attività sotto la direzione del Consigliere Segretario che è preposto alla organizzazione dell'attività della Camera Arbitrale e in particolare:

1. sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Arbitrale o dei provvedimenti del Presidente;
2. è responsabile del funzionamento della Segreteria e del corretto svolgimento dell'attività relativa alla Camera Arbitrale;
3. coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale, riguardo al quale suo diretto referente è il Capo Ufficio Segreteria;
4. redige i verbali delle sedute del Consiglio Arbitrale.

Le funzioni di Segreteria vengono svolte dall'Ufficio di Segreteria che è costituito da dipendenti dell'Ente ed è retto da un Capo Ufficio.

ART. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Gli organi della Camera Arbitrale e il personale a essa addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.

Il personale addetto è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'infrazione commessa.

ART. 12 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI

La Camera Arbitrale nomina gli arbitri, arbitratori e periti a condizione che essi si obbligino a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali e a sottostare, in caso di violazione dell'obbligo suddetto, alle seguenti sanzioni:

1. cancellazione dall'elenco tenuto dalla Camera Arbitrale;
2. riduzione degli emolumenti o compensi relativi all'incarico assunto, proporzionata alla gravità dell'infrazione.

ART. 13 - DURATA DELLA CAMERA ARBITRALE. ESTINZIONE

La Camera Arbitrale è costituita a tempo indeterminato.

Essa cessa per deliberazione motivata della Giunta della Camera di Commercio di Bergamo. In tal caso la Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti della Camera Arbitrale.

ART. 14 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

La competenza relativamente alle modifiche del presente Statuto e del Regolamento Arbitrale spetta al Consiglio della Camera di Commercio, il quale vi provvede di sua iniziativa, sentito il parere non vincolante del Consiglio Arbitrale, oppure su proposta del Consiglio medesimo.

Ogni modifica avrà efficacia dopo il decorso di due mesi dalla relativa delibera, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio.

In ogni caso le modifiche non potranno applicarsi alle procedure in corso.

ART. 15 - NORME FINALI

Il funzionamento della Camera Arbitrale, dei suoi organi e delle procedure arbitrali è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Arbitrale a esso allegato.

REGOLAMENTO

PREMESSA – GLI ORGANI

LA CAMERA ARBITRALE

1. La Camera Arbitrale di Bergamo, istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo, non decide le controversie direttamente, ma attraverso i suoi organi amministra i procedimenti in conformità al presente Regolamento. La Camera Arbitrale inoltre offre servizi di arbitraggio e perizia contrattuale relativamente a rapporti commerciali, sia nazionali che internazionali. Alla Camera Arbitrale può essere richiesta la nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non gestiti secondo il presente Regolamento.
2. Nell'applicare il presente regolamento, la Camera Arbitrale svolge le funzioni proprie attraverso il Consiglio Arbitrale e la Segreteria.

IL CONSIGLIO ARBITRALE

1. Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da sei membri tutti nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Bergamo per un triennio e riconfermabili. Inoltre possono essere cooptati fino a due membri stranieri, sempre nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Bergamo. I membri del Consiglio non possono essere nominati arbitri o conciliatori nei procedimenti arbitrali instaurati presso la Camera Arbitrale.
2. Il Consiglio svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati dal presente Regolamento, ed in particolare:
 - controlla in via preliminare l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale e adotta i provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
 - provvede alla nomina, sostituzione e ricusazione degli arbitri;
 - determina le spese del procedimento.
3. Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno quattro componenti; il medesimo delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

LA SEGRETERIA

La Segreteria assiste il Consiglio Arbitrale e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente Regolamento, e in particolare:

- riceve la domanda di arbitrato e ne verifica la conformità ai requisiti;
- riceve gli atti del procedimento e li verifica, trasmettendoli alle parti in osservanza del principio del contraddittorio;
- assiste l'arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento;
- richiede il deposito delle spese di procedimento, come da tabella predisposta dal Consiglio Arbitrale.

L'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 1 - Convenzione d'arbitrato

1. Se le parti hanno stipulato una convenzione d'arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo, o altro equivalente, tutte le controversie cui la convenzione d'arbitrato stessa si riferisce sono risolte mediante la procedura di arbitrato stabilita nel presente Regolamento.
Si considera scelto dalle parti il procedimento per arbitrato rituale ogni qualvolta tra le medesime sia pattuita una convenzione d'arbitrato senza indicare alcun procedimento particolare di cui all'art. 1 dello Statuto. L'Organo arbitrale pronuncia il lodo secondo diritto, a meno che le parti non abbiano concordemente pattuito che decida secondo equità.
2. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l'esistenza della convenzione d'arbitrato nella fase antecedente alla nomina dell'organo arbitrale, il Consiglio Arbitrale valuta se dare seguito al procedimento, impregiudicata ogni decisione dell'organo arbitrale al riguardo.
3. Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina dell'organo arbitrale, sarà quest'ultimo a decidere.
4. Qualora manchi o sia insufficientemente indicata la scelta dell'arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo, la domanda di arbitrato può essere presentata ugualmente alla Segreteria di detta Camera Arbitrale dalla parte che intenda instaurarla presso la stessa; in caso di mancata adesione della controparte a tale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Segreteria informa la parte richiedente che l'arbitrato non può aver luogo e ne indica il motivo.
5. Il diritto applicabile è quello italiano, salvo che le parti concordemente chiedano l'applicazione di un diritto diverso.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato.

Articolo 2 - Domanda di arbitrato

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, una domanda sottoscritta in originale per la Camera Arbitrale, un originale per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri.
2. La domanda deve contenere:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza o, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;

- b) gli estremi identificativi del contratto o comunque dell'atto giuridico tra vivi al quale la controversia si riferisce, l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
 - d) la convenzione d'arbitrato o nel caso indicato dall'art. 1 comma 4, del Regolamento, la richiesta alla controparte di aderire all'arbitrato della Camera Arbitrale di Bergamo;
 - e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o irrituale) e del tipo di pronuncia (di diritto o di equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano del tutto chiare nella convenzione d'arbitrato;
 - f) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione del domicilio;
 - g) l'eventuale indicazione delle prove richieste a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritiene di allegare.
3. La parte, al momento del deposito della domanda, versa i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.
4. La Segreteria provvede a trasmettere a ciascuna delle controparti la domanda di arbitrato entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di ufficiale giudiziario o secondo i mezzi previsti dall'art. 28.

Articolo 3 - Risposta del convenuto

1. Il convenuto, entro 30 giorni dalla notifica della domanda, dovrà depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale la propria risposta sottoscritta in originale per la Camera stessa, un originale per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri. Tale termine potrà essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino a un massimo di 30 giorni.
2. La risposta deve contenere:
- a) il nome del convenuto e la sua residenza o, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico;
 - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
 - d) l'indicazione del tipo di arbitro (rituale o irrituale) e del tipo di pronuncia (di diritto o di equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o non siano del tutto chiare nella convenzione d'arbitrato;
 - e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore, se nominato, e l'eventuale elezione di domicilio;
 - f) l'eventuale indicazione delle prove richieste a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritiene di allegare;
3. La parte, al momento del deposito della risposta, versa i diritti di registrazione indicati nella tariffa allegata.

4. La Segreteria provvede a trasmettere a ciascuna delle controparti la risposta della parte convenuta entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di ufficiale giudiziario o secondo i mezzi previsti dall'art. 28.
5. Nell'ipotesi di domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta, è facoltà della parte attrice depositare una replica nel termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino a un massimo di 20 giorni.

Articolo 4 - Fondo a copertura delle spese di procedimento

1. La Segreteria, sulla base degli atti presentati dalle parti, stima il valore economico della controversia con i criteri di cui alla tabella allegata.
2. La Segreteria, in percentuale proporzionata a tale valore, richiede alle stesse, in eguale misura, una somma a titolo di fondo di copertura delle spese di procedimento, secondo la tabella formata dalla Giunta della Camera di Commercio di Bergamo, nel testo in vigore al momento della proposizione della domanda.
3. La Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte la somma prevista dal comma 2 in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

L'ORGANO ARBITRALE

Articolo 5 - Nomina

1. Le controversie sono risolte dall'organo arbitrale, costituito o da un arbitro unico nominato dalle parti o da un Collegio di tre arbitri. In assenza di una previsione specifica circa il numero degli arbitri, decide un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale; questo, qualora lo ritenga opportuno per le particolarità della controversia, può comunque deferire la stessa a un Collegio di tre arbitri.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico, lo nominano di comune accordo entro 15 giorni dal deposito della risposta della parte convenuta. In mancanza di tale accordo, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, tenuto presso la Camera Arbitrale.
3. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro nella domanda e nella risposta; se una delle parti non provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine di cui all'art. 12 comma 1, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Qualora gli arbitri non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7.

6. Tutti gli arbitri non nominati direttamente dal Consiglio Arbitrale, cioè quelli nominati dalle parti e il terzo designato di comune accordo, se non iscritti nell'Elenco degli Arbitri, sono soggetti a conferma da parte del Consiglio Arbitrale; in caso di mancata conferma per difetto dei requisiti, che il Consiglio Arbitrale indicherà, il nuovo arbitro è designato ancora dalla parte o dagli altri due arbitri.
7. Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Articolo 6 - Arbitrato societario

Se l'arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, il Consiglio Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, nomina tutti i componenti dell'organo arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un Collegio.

Articolo 7 - Elenco degli arbitri

1. Il Consiglio della Camera Arbitrale, come previsto dall'art. 3.2 dello Statuto, onde facilitare la scelta degli arbitri, procede alla formazione di un elenco di arbitri particolarmente esperti in materia giuridica, economica e tecnica in genere. L'elenco è rinnovato ogni 5 anni.
2. Qualora si verificano particolari esigenze, il Consiglio può nominare arbitri persone di specifica competenza, anche se non incluse nell'elenco degli arbitri.
3. Lo stesso Consiglio Arbitrale, può disporre con deliberazione insindacabile la cancellazione delle persone incluse nell'elenco per gravi motivi, che siano causa di inidoneità allo svolgimento delle funzioni arbitrali.
4. La deliberazione di cancellazione è adottata dopo aver ascoltato l'interessato e ha carattere strettamente riservato.
5. Le iscrizioni possono avvenire con deliberazione del Consiglio Arbitrale, previa accettazione degli interessati o su domanda degli stessi. Le eventuali domande potranno essere corredate della opportuna documentazione relativa a:
 - a) titoli di studio posseduti;
 - b) esperienza professionale svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
 - c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
 - d) partecipazione ai corsi di formazione per arbitri;
 - e) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
 - f) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita.
6. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione del regolamento e delle tariffe.

7. Se i soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco degli arbitri sono professionisti iscritti in Albi professionali, la relativa iscrizione dovrà risultare da almeno un triennio.
8. Le norme relative agli arbitri di cui al presente regolamento si applicano anche agli arbitratori e ai periti.

Articolo 8 - Requisiti degli arbitri

Per essere ammessi all'esercizio delle funzioni di arbitro è necessario aver sempre tenuto un'irreprensibile condotta civile e morale. Non potranno essere iscritti all'elenco degli arbitri coloro che abbiano riportato condanne per qualsiasi tipo di reato, anche se successivamente riabilitati.

Articolo 9 - Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri

1. L'arbitro, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dovrà trasmettere alla Segreteria, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la propria accettazione e la propria dichiarazione di indipendenza; in mancanza, la nomina si intende non accettata.
2. Al fine di garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro deve emettere la suddetta dichiarazione sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico e/o che si concretano in qualunque relazione con le parti o con i loro difensori, incidente sui suddetti requisiti o in qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla materia del contendere, nonché nei casi specificati nell'articolo 815 c.p.c..
3. Nel corso del procedimento, fino al deposito del lodo, ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.
4. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell'arbitro sono comunicate, entro il termine di 5 giorni, dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti e agli arbitri (se previsti).
5. Gli arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti mediante designazione di un nuovo arbitro rispettivamente dalle parti o dal Consiglio Arbitrale, entro 10 giorni dalla conoscenza della mancata accettazione.
6. L'accettazione della nomina deve essere annotata a cura della Segreteria, nel registro previsto nell'articolo 12, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 10 - Ricusazione e rinuncia degli arbitri

1. La parte può ricusare l'arbitro nei casi previsti dall'articolo 815 del c.p.c. e comunque per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la sua indipendenza e imparzialità.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso diretto al Consiglio Arbitrale e depositato in Segreteria entro 10 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e dalla dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, a pena di decadenza.

3. Sulla richiesta di riconsuazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, sentito l'arbitro (anche solo per iscritto) il Consiglio Arbitrale, il quale, in caso di accoglimento della richiesta, dispone la sostituzione dell'arbitro ai sensi del successivo art. 11.
4. L'arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi di salute, di famiglia o di attività professionale, dandone comunicazione scritta al Consiglio Arbitrale. La rinuncia va annotata, a cura della Segreteria, nel registro previsto all'art. 12, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 11 - Sostituzione degli arbitri

1. In caso di morte, di rinuncia, di mancata accettazione, di mancata conferma o di sopravvenuta incapacità e di accoglimento della istanza di riconsuazione, si provvede alla sostituzione dell'arbitro.
2. Nei casi di comportamento ostruzionistico dell'arbitro, come inerzia, ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo per iscritto. Se nonostante il richiamo l'arbitro non adempie alle sue funzioni, lo stesso Consiglio provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.
3. Nelle ipotesi di sostituzione previste dal presente articolo, il Consiglio Arbitrale decide la sostituzione dell'arbitro entro 10 giorni dalla data in cui la parte o le parti, in ipotesi di arbitro unico, hanno avuto notizia della relativa causa, a cura delle rispettive parti designanti ovvero a cura dei due arbitri di parte se si tratta di terzo arbitro ovvero a cura del Consiglio Arbitrale, nei casi previsti all'art. 5 commi 2, 3, 4, 5 e determina il compenso spettante all'arbitro sostituito, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
4. Spetta in ogni caso all'arbitro, appena nominato, decidere in ordine all'eventuale rinnovazione totale o parziale di precedenti atti del procedimento. Nel caso di rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall'emissione dell'ordinanza che la dispone.
5. In tutti i casi di sostituzione di arbitro, il Consiglio Arbitrale deciderà la fissazione dei termini occorrenti per il deposito del lodo.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 12 - Adempimenti della Segreteria

1. La Segreteria della Camera Arbitrale dà comunicazione agli arbitri della avvenuta nomina, invitandoli a comunicare la loro accettazione o la loro rinuncia nel termine di cui all'art. 9, comma 1 del presente Regolamento, e a procedere, a norma dell'art. 5 comma 4, entro 15 giorni alla nomina del terzo arbitro Presidente in caso di Collegio arbitrale.

La nomina del Presidente del Collegio arbitrale viene comunicata allo stesso dalla Segreteria della Camera Arbitrale, che lo invita a comunicare la sua accettazione o rinuncia nel termine di 10 giorni.

2. Nelle ipotesi di mancate nomine degli arbitri, previste all'art. 5 del presente Regolamento, alla nomina provvede il Consiglio Arbitrale entro 10 giorni dalla data di comunicazione da parte della Segreteria. La stessa invia quindi immediata comunicazione della nomina all'arbitro prescelto, invitandolo ad accettarla in conformità al disposto dell'art. 9.

Della avvenuta accettazione viene data comunicazione dalla Segreteria alle parti e, in caso di Collegio arbitrale, agli arbitri già nominati.

3. Entro 5 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina degli arbitri, e comunque dopo aver ricevuto il versamento del deposito dovuto di cui all'art. 4, la Segreteria forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno, annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro tenuto cronologicamente e lo trasmette in copia agli arbitri.

In caso di mancata produzione dell'atto indicato all'art 2 comma 2 lettera b) o di rifiuto della controparte ad aderire all'arbitrato nell'ipotesi indicata all'art. 1 comma 4 del Regolamento, la Segreteria dichiara che l'arbitrato non può avere luogo.

Articolo 13 - Competenza arbitrale

La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta nel termine previsto dall'art. 3 comma 1.

Articolo 14 - Connessione di controversie

Qualora siano instaurati presso la Camera Arbitrale più procedimenti per controversie connesse, il Consiglio Arbitrale, anteriormente all'udienza di cui all'art. 16 comma 2, può proporre alle parti la riunione dei procedimenti deferendo la decisione a un unico organo arbitrale, nominato dal Consiglio stesso.

Articolo 15 - Sede dell'arbitrato

La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo. L'organo arbitrale può richiedere al Consiglio Arbitrale di tenere altrove le riunioni, salvo quanto previsto dall'articolo 16 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Regole procedurali

1. Il procedimento è disciplinato dalle norme stabilite dalle parti nella convenzione d'arbitrato nonché, per quanto non disposto da questa, dal presente regolamento o, in assenza di tali regole, dall'organo arbitrale, il quale ha facoltà, in tal caso, di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio. Per quanto eventualmente non disciplinato dalle norme come sopra stabilite, valgono le norme del codice di procedura civile.

2. L'organo arbitrale fissa, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, la prima udienza presso gli uffici della Camera Arbitrale con provvedimento che deve essere comunicato alle parti a cura della Segreteria, entro 5 giorni dal suo deposito in Segreteria. Il suddetto termine di 30 giorni può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi fino a un massimo di 30 giorni.
Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri e possono essere assistite da difensori legalmente esercenti, muniti di relativa procura alle liti. In quest'ultimo caso, tutte le comunicazioni verranno effettuate al difensore costituitosi se la parte rappresentata ha eletto domicilio presso lo stesso.
3. Alla prima udienza l'organo arbitrale, udite le parti, verifica la regolarità del contraddittorio e pronuncia, se necessario, i provvedimenti per l'eventuale integrazione e, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti medesime o dai loro difensori e dall'organo arbitrale.
4. In caso di mancata conciliazione l'organo arbitrale fissa i termini per produrre ulteriori documenti, dedurre nuove prove e presentare memorie e repliche.
5. La lingua dell'arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti; l'organo arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa e può ordinare che gli stessi siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.
6. L'organo arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari urgenti e provvisori anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati dalle norme applicabili al procedimento.
7. Salvo quanto previsto per il lodo, l'organo arbitrale decide con ordinanza motivata; le ordinanze sono revocabili.

Articolo 17 - Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le parti giungano a una transazione prima dell'udienza di cui all'art. 16 comma 2 ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo l'udienza di cui all'art. 16 comma 2, l'organo arbitrale redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.
Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
3. Le parti possono concordemente richiedere all'organo arbitrale, che può anche rifiutare tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

4. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o altro motivo, esonerando l'organo arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

Articolo 18 - Istruzione probatoria

1. L'organo arbitrale può procedere all'assunzione di qualsiasi mezzo di prova, sia d'ufficio che su richiesta delle parti, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Può ascoltare direttamente le parti e ammettere prove testimoniali, anche per iscritto.

In caso di ammissione di prove testimoniali, le parti devono assicurare la presenza dei testimoni ammessi nel luogo e giorno fissati per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che l'organo arbitrale lo ritenga necessario.

2. Il Collegio arbitrale può delegare l'assunzione dei mezzi di prova al Presidente o a uno dei suoi componenti.
3. L'organo arbitrale ha facoltà di nominare consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni e ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte.

La nomina del consulente tecnico d'ufficio può anche essere effettuata, su richiesta dell'organo arbitrale, dal Consiglio Arbitrale.

Al consulente tecnico d'ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dagli articoli 9, 10 e 11.

Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede e l'organo arbitrale, nella propria decisione, stabilisce a quale delle parti esse devono far carico in via definitiva.

4. Chiusa l'istruttoria, l'organo arbitrale può fissare un termine per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie conclusionali e fissare un'udienza per la discussione orale.

Articolo 19 - Udienze e verbali

1. Le date di udienza sono fissate dall'organo arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso, a cura della Segreteria, che inoltre le annota nel registro previsto all'art.12 comma 3.

2. Se una parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, procede con l'udienza stessa.

In caso contrario provvede alla riconvocazione.

3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria viene redatto un processo verbale sottoscritto dall'arbitro o dai componenti del Collegio arbitrale, nonché dagli intervenuti nell'udienza.

I verbali suddetti sono depositati in originale presso la Segreteria, la quale ne trasmette copia alle parti

IL LODO ARBITRALE

Articolo 20 - Forma del lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 825 c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente se accompagnata dalla dichiarazione che esso è deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

Articolo 21 - Contenuto del lodo

1. Il lodo deve avere i requisiti previsti nell'articolo 823 c.p.c. e contenere la liquidazione delle spese di procedimento, di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, determinate dal Consiglio Arbitrale.
2. Nel lodo, l'organo arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedura e di quelle di difesa.

Articolo 22 - Termini per la decisione

1. L'organo arbitrale deve pronunciare il lodo entro 240 giorni dalla udienza di cui all'art. 16 comma 2.
2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro e in relazione all'ipotesi prevista nell'art. 27.3 del Regolamento. In presenza di ogni altro giustificato motivo, il Consiglio Arbitrale può decidere d'ufficio o su istanza della parte o dell'organo arbitrale la sospensione del procedimento.
3. Il termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale di 90 giorni, nei seguenti casi e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
 - a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
 - b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
 - c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
 - d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico;
 - e) se sussistono altri motivi rigorosamente giustificati.Se alla scadenza del termine prorogato nel massimo l'arbitro unico o il componente del Collegio arbitrale sia ancora impedito, deve essere sostituito ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.
4. Il decorso dei termini del procedimento arbitrale è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Articolo 23 - Termine di deposito del lodo

1. Il lodo sottoscritto è depositato in tanti originali quante sono le parti più uno, entro 10 giorni dalla pronuncia, presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. La Segreteria provvede a trasmettere gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte oltre che, secondo quanto previsto dall'art. 28, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, previo pagamento del saldo delle spese di procedimento richiesto alle parti. Qualora una parte non provveda al suddetto pagamento, lo stesso può essere effettuato dall'altra parte.

Articolo 24 - Lodo parziale e lodo non definitivo

1. L'organo arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie oggetto del procedimento.
2. L'organo arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risolvere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 l'organo arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere una proroga.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.

Articolo 25 - Correzione del lodo

Il lodo è soggetto a correzione nei casi previsti dall'art. 826 c.p.c.. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria, che la trasmette all'organo arbitrale. L'organo arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

LE SPESE DI PROCEDIMENTO

Articolo 26 - Spese di procedimento per i servizi arbitrali camerali

1. Le spese di procedimento sono determinate dal Consiglio Arbitrale e comprendono:
 - a) i diritti di registrazione versati da attore e convenuto ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Regolamento;
 - b) i corrispettivi per il servizio spettanti alla Camera Arbitrale per le seguenti attività di Segreteria:
 - gestione e amministrazione dei procedimenti;
 - ricevimento e trasmissione degli atti;
 - controllo di regolarità formale degli atti;

- convocazione e organizzazione delle udienze nei propri locali;
 - presenza del personale alle udienze e verbalizzazione delle udienze;
- nell'ipotesi di conclusione del procedimento arbitrale prima dell'udienza iniziale saranno dovuti unicamente i diritti di registrazione e i corrispettivi del servizio che saranno determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento.

c) gli onorari e il rimborso delle spese sostenute dagli arbitri, determinati in base al valore economico della controversia e alla tariffa allegata, tenendo conto della complessità della lite, della rapidità della procedura e dell'attività svolta. In caso di Collegio il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri;

d) gli onorari e rimborsi delle spese del consulente tecnico d'ufficio.

Le spese rimborsabili degli arbitri e dei consulenti tecnici nominati dall'organo arbitrale sono quelle strettamente inerenti il loro ufficio e relative a trasporto, vitto, alloggio e altre spese quali, a titolo non esaustivo, quelle per utilizzo dei mezzi di trasporto, urbani ed extraurbani, per pedaggi autostradali, parcheggi, per custodia dell'autovettura, per spese postali, telegrafiche o telefoniche. In caso di utilizzo del mezzo proprio per ogni chilometro percorso è riconosciuta una indennità pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina, come desunto dalla rivista "Rilevazione dei prezzi all'ingrosso" della Camera di Commercio di Milano e relativo all'ultima settimana del mese precedente a quello di effettuazione della trasferta. Tali spese devono essere comprovate dai relativi documenti. In difetto di loro esibizione si considerano assorbite dai relativi onorari.

2. La Segreteria può richiedere alle parti, oltre al fondo iniziale di cui all'art. 4, altri anticipi rispetto alla determinazione finale delle spese effettuata dal Consiglio Arbitrale.
3. Qualora l'organo arbitrale nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà avere inizio sino a che le parti o una di esse non abbiano effettuato il deposito richiesto dall'organo arbitrale, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
4. L'organo arbitrale richiede, con istanza alla Camera Arbitrale, la liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi previsti nella allegata tariffa e il Consiglio Arbitrale decide in merito.

Articolo 27 - Modalità di pagamento dei diritti di registrazione e delle spese amministrative per i servizi arbitrali camerali

1. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a richiedere alle parti in eguale misura i versamenti iniziali e successivi eventuali integrativi sulla base del valore economico della controversia.
2. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

3. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria sospende il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
4. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 3 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria dichiara l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
5. Nel caso in cui il pagamento dovuto venga effettuato dall'altra parte, l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.
6. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, il Consiglio Arbitrale delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento.
7. Il Consiglio Arbitrale, in casi di straordinaria complessità del procedimento, può determinare spese eccedenti la tariffa.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 - Comunicazioni e termini

1. Per le comunicazioni devono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta ricevuta dal destinatario nelle forme previste al comma precedente.
3. Per le decorrenze dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione.
Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale.
Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Articolo 29 - Deposito e custodia degli atti e dei documenti delle parti

1. Le parti devono depositare presso la Camera Arbitrale un esemplare in originale di ogni atto per la Camera stessa e un originale per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono gli arbitri.
2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia che, in caso di contestazione della corrispondenza all'originale, può essere fatta autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali, a cura della parte interessata.
3. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.
4. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.
5. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni dalla conclusione del procedimento.

Articolo 30 - Obbligo di riservatezza

La Camera Arbitrale, l'organo arbitrale, il consulente tecnico e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.

Articolo 31 - Regola generale

Per ogni caso non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Arbitrale e gli arbitri procedono in base ai principi generali su cui si fonda il Regolamento stesso, al fine di garantire alle parti un rapido, equo e trasparente svolgimento del procedimento.

ALLEGATO

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

In caso di domanda principale e di domanda riconvenzionale, ai fini del valore della controversia, non si opera il cumulo tra le stesse, ma si tiene conto solo del maggior valore tra quelli delle due contrapposte domande. Nell'ambito di ciascuna di tali domande, i vari capi proposti contro la medesima parte si sommano tra loro.

Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.

Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.

Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione a una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.

Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.

Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali l'organo arbitrale ha svolto le attività di accertamento.

Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.

La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

MODELLI DI CONVENZIONI D'ARBITRATO: CLAUSOLE E COMPROMESSI

Le convenzioni d'arbitrato – clausole compromissorie e compromessi arbitrali – qui indicate costituiscono solo alcuni modelli base, utilizzabili per definire una controversia derivante da un contratto o da altri atti a un arbitrato amministrato.

Per avere assistenza nella fase di redazione di tali clausole è possibile contattare la Camera Arbitrale di Bergamo:

telefono 035.42.25.254/371 camera.arbitrale@bg.legalmail.camcom.it.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto¹ saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico e nominato in conformità a tale Regolamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRO UNICO CON TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno sottoposte al tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo.

Qualora non si pervenga a un accordo in sede di conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo. L'organo arbitrale sarà composto da un arbitro unico e nominato in conformità a tale Regolamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo. L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio di tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di

¹ Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.

Bergamo, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5,

L'organo arbitrale sarà composto da *un arbitro unico/tre arbitri* nominato/i dalla Camera Arbitrale di Bergamo. In ogni caso *l'arbitro unico/i tre arbitri deciderà/decideranno* secondo diritto e in via rituale.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Bergamo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seg.ti del D.Lgs. 17/1/2003 n. 5.

Ogni controversia non risolta mediante conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo che provvederà alla nomina *dell'arbitro unico/dei tre arbitri*. In ogni caso *l'arbitro unico/i tre arbitri deciderà/decideranno* secondo diritto e in via rituale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo.

L'organo arbitrale sarà composto da *un arbitro unico/tre arbitri*, nominato/i in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo.

L'arbitro unico/Gli arbitri deciderà/decideranno secondo la legge
(oppure secondo equità).

La sede dell'arbitrato sarà

La lingua dell'arbitrato sarà

COMPROMESSO ARBITRALE²

I sottoscritti³ e
premesse che tra loro è insorta controversia avente a oggetto⁴
.....

² Il compromesso è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta tra le parti e in assenza di una preventiva clausola arbitrale.

³ Indicazione del nome e della residenza o, se società, della sede delle parti.

⁴ Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa prende origine.

.....
.....
.....

convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Bergamo. L'organo arbitrale sarà composto da *un arbitro unico/tre arbitri nominato/i*⁵ in conformità a tale Regolamento.

Data _____

Firma

Firma

⁵ Indicazione del numero degli arbitri (es. uno o tre).

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Bergamo, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente dell'organo arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

ART. 3 - COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 4 - DISPONIBILITA'

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 5 - IMPARZIALITA'

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 6 - INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA

Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.

Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.

ART. 10 - TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza dell'organo arbitrale.

ART. 12 - SPESE

L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.

L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

**MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DI DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
DA PARTE DELL'ARBITRO**

ARBITRATO

Il sottoscritto accetta la designazione ad Arbitro nel procedimento in oggetto e dichiara di impegnarsi a svolgere la propria funzione nel rispetto del Codice Deontologico dell'Arbitro della Camera Arbitrale di Bergamo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento, dichiaro inoltre l'insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico e/o che si concretano in qualunque relazione con le parti o con i loro difensori, incidente sui suddetti requisiti o in qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alla materia del contendere, nonché nei casi specificati nel primo comma dell'art. 815 c.p.c.

*oppure**

Dichiaro inoltre di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto e, pertanto, con riferimento all'art. 9 del Regolamento, comunico i fatti/ le circostanze / i rapporti seguenti, specificandone, oltre alla natura, anche il periodo e la durata:

In fede

(data)

(firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

I dati personali sono trattati per l'amministrazione della procedura di arbitrato; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie alla gestione della procedura di arbitrato e alla sua esecuzione. I dati possono essere utilizzati anche per informare delle iniziative

*Scegliere tra le due opzioni

promosse dalla Camera di Commercio (convegni, corsi di formazione, etc). Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio di Bergamo, disponibile sul sito internet www.bg.camcom.gov.it.

I dati sono comunicati alle parti, ai difensori, all'arbitro/agli arbitri e al Consiglio Arbitrale, ai sensi e nei limiti prescritti dal regolamento. Negli ambiti suddetti, tali dati possono essere trasferiti anche all'estero. Sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del trattamento. L'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile su www.bg.camcom.gov.it/privacy. Qualsiasi richiesta sul trattamento dei suddetti dati va rivolta alla Camera Arbitrale tel. 035.42.25.254.

Approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 65 del 29 aprile 2014
Ratificato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8/C del 17 luglio 2014
In vigore dal 29 aprile 2014